



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Città Metropolitana di MESSINA

COPIA

Ordinanza n. 4 del 11 2 FEB 2021

OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente a tutela dell'igiene e sanità pubblica e dell'ordine pubblico a seguito dell'emergenza sanitaria da covid 19 – utilizzo di dei cortili scolastici dei plessi: Scuola Media Leonardo da Vinci – Scuola Primaria L. Sciascia – Scuola Primaria G. Ungaretti per ridurre l'assembramento di genitori ed alunni nelle fasi di entrata ed uscita dai rispettivi plessi scolastici nelle vie di accesso.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, recante disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, con decorrenza dall'1 febbraio, 2021, secondo cui *“alla Regione Sicilia ... si applicano, fino al 15 febbraio 2021, le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021”*;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 11 del 30 gennaio 2021 recante l'efficacia nel territorio della Regione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 ed in particolar modo l'art. 2, comma 2, in materia di attività scolastica *“ dall'8 febbraio 2021 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, lettera “s” del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021”* e, quindi, la riapertura della didattica in presenza;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30 Aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

Vista la nota prot. 260/Gab del 22/01/2021 dell'Assessorato dell'Istruzione a firma dell'Assessore On. Prof. Roberto Lagalla, in cui i Sindaci ed i Dirigenti Scolastici vengono sollecitati nei limiti delle loro competenze sull'opportunità di prevenire assembramenti di qualsivoglia natura in prossimità dei siti scolastici;



COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

Città Metropolitana di MESSINA

Accertato, sulla base anche della nota prot. 1848 del 01/02/2021 del Comandante della Polizia Municipale, che durante le operazioni di accompagnamento e ripresa in consegna degli alunni delle prime classi della Scuola Primaria L. Sciascia e G. Ungaretti nonché della scuola Media Leonardo Da Vinci lungo le vie di

accesso, si creano rischiosi assembramenti di genitori e bambini costretti a sostare molto ravvicinati, per mancanza di spazi idonei, in attesa che le operazioni di entrata ed uscita vengano concluse con la nuova modalità di accesso scaglionato;

Ritenuto che la presenza di un numero così significativo di persone in uno spazio ristretto e inadeguato costituisca, nonostante la buona volontà e la cautela di tutti, oltre che un concreto pericolo per la viabilità e la circolazione stradale visto che sul medesimo punto si svolgono anche le operazioni di discesa e salita degli alunni dal pullman che effettua il servizio di trasporto scolastico, anche un comportamento non coerente con le prescrizioni del distanziamento sociale definito quale misura di contenimento e lotta alla diffusione del coronavirus;

Ritenuto di dover disporre una misura urgente per la limitazione della diffusione della pandemia individuando e prendendo in carico rispettivamente una parte del cortile interno al Plesso Scolastico L. Sciascia, G. Ungaretti e Leonardo da Vinci per destinarlo alle delicate operazioni di accompagnamento e ritiro degli alunni che – giocoforza – risultano rallentate perché prima di accedere od uscire dall'edificio scolastico devono potersi creare file separate e distinte di alunni accompagnati dai relativi insegnanti;

Visti:

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Richiamato il Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, all'art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;

ORDINA

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 10, lettera "s" del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021", citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,

"A partire dalle ore 00:00 del 15/02/2021 e fino a cessata esigenza, in Via Grioli e Via San Giuseppe Calasanzio (Scuola Media L. da Vinci), Via Calamaro e Via Don Orione (Scuola Primaria G. Ungaretti), Via Sant'Antonio (scuola primaria L. Sciascia), sono adottate le seguenti misure:

- 1) *gli accompagnatori e gli alunni frequentanti la Scuola Primaria L. Sciascia e G. Ungaretti nonché la scuola media L. da Vinci e destinati ad accedere rispettivamente dalla Via Sant'Antonio, Via Calamaro e Don Orione, Via S. G. Calasanzio e Via Grioli, non possono sostare in attesa lungo le vie innanzi citati, ma, muniti di mascherina correttamente indossata, devono posizionarsi all'interno dei rispettivi cortili scolastici, dove ci saranno a vigilare personale della protezione civile e della polizia municipale;*
- 2) *Tutti i soggetti presenti nell'area, oltre all'obbligo di utilizzo della mascherina, devono rispettare in maniera rigorosa il distanziamento fisico di almeno 1 metro con l'eccezione per i familiari.*
- 3) *Ogni responsabilità legata ad eventi e/o fatti che possano accadere e registrarsi all'interno di detta area che – di fatto – in ragione della presente Ordinanza diviene formalmente un allargamento del marciapiede e dello spazio pubblico di attesa, risulta non imputabile*



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Città Metropolitana di MESSINA

alla Scuola giacché – sino alla formale revoca del presente provvedimento – la disponibilità dello spazio in questione risulta concretamente sottratta alla stessa e verrà presidiata da personale di protezione civile e della locale Polizia Municipale”.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sez. Catania entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Messina;
- sia trasmessa alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena (Me);
- sia trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Villafranca Tirrena (Me) e al Responsabile del III Settore Ufficio Tecnico e Protezione Civile;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

Dalla Residenza Municipale, 12/02/2021

IL SINDACO

F.to Dott. Matteo De Marco



Originale firmato agli atti

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

(PROVINCIA DI MESSINA)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messa del Comune, dichiara di avere notificato e dato copia della presente notifica al Sig. Dir. Scolastico Istituto Comprensivo Villafranca Tirrena in presenza di Don. Edoardo De Leo e V. Pizzuto il giorno 12/02/2021

IL MESSO COMUNALE



[Handwritten signature]



COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

Città Metropolitana di MESSINA

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo.

Il..... col n. R.P. e vi

Rimane per 15 gg.

IL MESSO

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che il presente atto è stato pubblicato all' Albo di questo Comune dal giorno..... al giorno a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991, n°44 e che contro la stessa furono presentati reclami.

IL MESSO

.....

In fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

.....